DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1981

sull'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Italia in conformità del titolo II della direttiva 75/268/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(81/937/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [1], modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE [2], in particolare l'articolo 13,

considerando che il 2 settembre 1981 il governo italiano ha comunicato l'articolo 5 della legge n. 423 del 1° agosto 1981 : « Interventi per l'agricoltura » ;

considerando che, a norma dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione decide, tenendo conto dell'articolo 5 della legge n. 423 notificato, se le disposizioni adottate in Italia in applicazione del titolo II della direttiva 75/268/CEE rispondano tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che l'articolo 5 della legge n. 423 del 1° agosto 1981 risponde alle finalità e alle condizioni di cui al titolo II della predetta direttiva ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni esistenti in Italia per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie in conformità del titolo II della direttiva 75/268/CEE, previo esame dell'articolo 5 della legge n. 423 del 1° agosto 1981 : « Interventi per l'agricoltura » notificato in data 2 settembre 1981, soddisfano tuttora alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinatasria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.